



*Circolare Speciale* **15/2021** *pagine: 14*

*Speciale Risposte ai quesiti - Webinar del 11 marzo 2021*

# **Transizione ed adeguamento statutario negli Enti del Terzo Settore**

*A cura del relatore Cristiano Corghi*

“In vista dell’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la cui data è da stabilire con specifico provvedimento in base a quanto previsto dall’art. 30 del Decreto 106/2020, gli enti non commerciali affrontano la complessità delle scelte legate alla loro eventuale transizione ad ETS ed all’adeguamento statutario, di fatto necessario per la stessa.

La Circolare trae spunto dalle risposte fornite dal relatore in occasione del corso accreditato tenutosi in forma webinar lo scorso 11 marzo. Le stesse risposte rappresentano dunque il punto di vista dello stesso relatore, sulla base dell’interpretazione diretta delle norme in vigore, dei documenti di prassi e dell’esperienza specifica.”

Domanda	Risposta
<p>Vorrei avere conferma che una piccola associazione culturale, priva di partita Iva, possa continuare ad essere gestita con le vecchie procedure (no dichiarativi -si rendiconto x i soci) e che dunque possa essere esonerata dall’iscrizione al RUNTS. L’adeguamento statutario è dovuto comunque anche senza iscrizione al RUNTS? è possibile farlo con quale maggioranza dei soci?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mancata iscrizione al RUNTS mette l’ente nelle condizioni di poter continuare a funzionare come Ente Non Commerciale ai sensi del Libro I del Codice Civile, senza tuttavia poter godere delle agevolazioni fiscali che il D.Lgs 117/2017 e il D.lgs 112/2017 riservano unicamente agli ETS.</li> <li>• In questa situazione rimane possibile, per l’ente che ha entrate di natura commerciale e al ricorrere delle condizioni di legge, usufruire del regime forfettario previsto dall’art. 145 del TUIR.</li> <li>• Rispetto all’adeguamento statutario è necessario valutare il caso specifico, ma in linea generale non si ravvisano obblighi di adeguamento al di fuori del perimetro ETS. Tuttavia nella logica di disegnare correttamente la struttura del proprio ente, una variazione statutaria coerente con la natura, le dimensioni e la struttura dell’ente potrebbe comunque rappresentare un’opportunità.</li> </ul>
<p>Art. 79 CTS: la scelta del regime contabile. Siamo una Fondazione Onlus e dovremo decidere se diventare Impresa Sociale o Ente del Terzo settore. Essendo il fatturato sui 7 milioni ci chiediamo come impatta la soglia del 5 per cento. L’avanzo superiore a 350.000 diventa lo spartiacque per la decisione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La scelta rispetto alla transizione dell’ente non dipende unicamente dall’entità delle entrate, quanto piuttosto dalla loro valutazione rispetto all’attività esercitata e dalla conseguente qualificazione.</li> <li>• Se in base alle verifiche imposte dall’art. 79 del D.Lgs 117/2017 si dovesse ravvisare una prevalenza dell’attività svolta con modalità commerciali, apparirebbe comunque praticabile al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs 112/2017 la qualificazione dell’ente come Impresa Sociale.</li> <li>• In entrambi i casi occorrerebbe scegliere per l’adeguamento una forma statutaria rispondente ai rispettivi requisiti dell’ente, specificamente richiesti dalla norma di riferimento.</li> </ul>
<p>I Club tipo Rotary e Lions possono diventare APS e iscriversi al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le entità associative in forma di circolo possono eventualmente qualificarsi come ente associativo ETS, al ricorrere dei requisiti di legge. Anche la natura specifica dell’ente dovrebbe comunque essere valutata rispetto all’organizzazione, alla struttura ed alla tipologia di attività esercitate per il conseguimento dello scopo di interesse generale.</li> <li>• La particolare qualifica di APS presuppone una ulteriore valutazione rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs 117/2017 ed alla modalità di svolgimento delle attività, da considerare in via del tutto specifica rispetto sia alla loro classificazione che alla loro modalità di esercizio, oltre che alla connessa struttura di costi ed entrate.</li> <li>• Non qualificandosi come APS o, in linea generale, come ETS, l’ente associativo potrebbe comunque scegliere di operare come ente non commerciale ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, al di fuori del RUNTS.</li> </ul>
<p>Cosa deve fare una parrocchia che gestisce una sala cinematografica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli enti ecclesiastici rientrano in generale tra i soggetti esclusi dalla norma in base alle previsioni dell’art. 4 del D.Lgs 117/2017, salva la possibilità (offerta dallo stesso Codice del Terzo Settore) di effettuare l’iscrizione relativamente al singolo ramo operativo, al ricorrere dei requisiti di legge, da valutare con riferimento allo stesso.</li> <li>• Rispetto ad essi deve, come succede in generale per gli ETS in corso di qualificazione, essere valutata la qualità dell’attività esercitata, oltre allo scopo di interesse generale (molto probabilmente garantito nel caso specifico dallo status prevalente di ente ecclesiastico) ed alla composizione delle entrate.</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Quale normativa fiscale si applica all'associazione culturale che non adegua lo statuto e non si iscrive al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al di fuori del perimetro ETS, per enti non iscritti al RUNTS, la tassazione dei proventi di qualunque tipo segue le regole ordinarie, con facoltà di ricorrere per le entrate di natura commerciale (ricorrendo i requisiti specifici previsti dalla norma) al regime forfettario opzionale regolamentato dall'art. 145 del TUIR. Rimangono decommercializzate in ogni caso le quote associative versate dagli associati e le eventuali erogazioni liberali.</li> <li>• In linea generale in caso di erogazioni liberali il soggetto donante non gode di alcun beneficio fiscale quando il destinatario dell'erogazione non è un ETS.</li> </ul>
<p>È già possibile inviare le istanze di registrazione al RUNTS? Presso quali uffici?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attualmente il RUNTS non è ancora entrato in funzione. Di conseguenza nessun ufficio con competenza territoriale su base provinciale in base al Decreto 106/2020 è ancora abilitato alla ricezione delle istanze. Ai sensi dell'art. 30 dello stesso Decreto 106/2020 l'entrata in funzione effettiva del RUNTS sarà stabilita con apposito provvedimento.</li> <li>• Dal momento di effettivo funzionamento sarà possibile per gli enti non soggetti alla trasmigrazione automatica (APS e ODV) presentare le istanze.</li> <li>• Gli enti funzionanti come ONLUS regolarmente iscritti all'anagrafe dovranno utilizzare la particolare procedura prevista dall'art. 34 del D.Lgs 106/2020.</li> <li>• Le istanze per l'iscrizione saranno da inviare con modalità telematica e rispetto alla competenza territoriale stabilita su base provinciale (in modo più o meno analogo a quanto avviene per il Registro Imprese), secondo le modalità previste dal Decreto 106/2020.</li> </ul>
<p>Buongiorno, una ONLUS che svolge esclusivamente attività istituzionale di beneficenza, percepisce il 5x1000, ha convenienza ad iscriversi al RUNTS? In caso affermativo, potrebbe iscriversi come ente filantropico? Mi pare di aver capito che se adegua lo statuto prima dell'entrata in funzione del RUNTS (entro l'attuale 31/3/2021) perde la qualifica di onlus e pertanto i relativi benefici fiscali, mentre se l'adeguamento avviene dopo il 31/3/2021, ma entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello in cui avverrà l'autorizzazione europea manterrà il regime fiscale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il regime fiscale previsto dal D.Lgs 460/1997 per le ONLUS cesserà allo spirare del termine previsto dall'art. 104 del D.Lgs 117/2017. Fino a quel momento dovrebbe essere ritenuto applicabile a tutte le ONLUS riconosciute in base alla normativa previgente, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione al RUNTS.</li> <li>• L'adeguamento entro il termine rappresenta la scelta più conservativa rispetto agli eventuali rischi fiscali di devoluzione del patrimonio. Anche oltre il termine ma nel rispetto dei termini previsti dall'art. 34 del Decreto 106/2020 non dovrebbe configurarsi alcuna fattispecie imponible (ciò tuttavia per pura interpretazione, non essendosi l'Agenzia delle Entrate pronunciata in merito). La posizione dell'amministrazione finanziaria (ferma alla risoluzione n 59/E del 2007) infatti prevede l'insorgere di meccanismi devolutivi del patrimonio alla perdita dello status di ONLUS, che in linea con quanto affermato anche dalla Risoluzione n 89/E del 2019 non dovrebbe verificarsi fino al termine previsto dall'art. 34 del Decreto 106/2020 (31 marzo dell'anno successivo all'entrata in funzione del RUNTS) in caso di mancata iscrizione. Il tutto fatto ovviamente salve tutte le altre casistiche di perdita dei requisiti previste dal D.Lgs 460/1997.</li> <li>• Per quanto riguarda la sezione di iscrizione (rispetto alle previsioni dell'art. 48 del CTS) se la beneficenza è l'attività svolta in prevalenza appare corretto quello proposto di ente filantropico.</li> </ul>
<p>Buongiorno, una pro loco che svolge esclusivamente attività istituzionale, utilizza locali del comune e percepisce contributi dal comune per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ha convenienza ad iscriversi al RUNTS? In caso affermativo, potrebbe iscriversi nella sezione delle APS avendo più di 7 associati?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'inquadramento tipico delle pro loco dovrebbe essere quello che deriva dalla qualificazione come APS. Ovviamente questo dipende dall'esistenza in capo all'ente dei requisiti soggettivi previsti dalla norma (tra cui il numero minimo di associati citato dal quesito) oltre che dalla modalità di svolgimento dell'attività, finalizzata al conseguimento di uno scopo di interesse generale che nel caso specifico delle APS prevede in ogni caso la prevalenza della promozione sociale.</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, riguardo la raccolta fondi sarebbe possibile precisarne il trattamento fiscale, oltre che per le dirette, per l'annosa questione dell'applicazione o meno dell'IVA?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La norma nella sua struttura attuale non prevede trattamenti IVA diversi da quelli ordinari relativamente alle singole operazioni, per le quali dovrebbero continuare a valere tutte le esenzioni e le esclusioni previste dalla norma ordinaria in relazione alla loro natura. L'unica eccezione è rappresentata dal regime di irrilevanza IVA previsto dall'art. 85 del CTS per particolari forme di ETS fino a 130.000 €.</li> <li>• Dal punto di vista del trattamento fiscale delle raccolte fondi, si precisa che l'art. 79 prevede la non commercialità limitata alle raccolte di natura occasionale. L'attività svolta in forma continuativa senza una finalità specifica ma orientata al sostegno generico delle attività di interesse generale (ammessa in base all'art. 7 del CTS e da regolamentare opportunamente a livello statutario) non prevede esenzioni di natura fiscale relativamente alle entrate.</li> <li>• In tutti i casi l'art. 13 del D.Lgs 117/2017 prevede la necessità di una rendicontazione specifica.</li> </ul>
<p>Abbiamo il caso di una onlus di ramo ecclesiastico che svolge attività di centro residenziale per anziani. Con la stessa partita iva, svolgono attività di asilo. Cosa fare? Cambiare lo statuto e rendere tutto ONLUS oppure lasciare ONLUS l'attività di centro anziani e far diventare commerciale l'attività di asilo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La qualifica di ONLUS è destinata a scomparire in seguito all'abrogazione del D.Lgs 460/1997 prevista nei termini e con le modalità contemplate dall'art. 104 del CTS.</li> <li>• Non qualificando l'intero ramo come ETS potrebbe verificare meccanismi devolutivi rispetto al patrimonio, con conseguente imponibilità fiscale.</li> <li>• Una volta qualificato il ramo dell'ente ecclesiastico come ETS occorrerà valutare l'entità delle entrate e soprattutto la loro qualità. Rispetto alla stessa sarà necessario per il ramo ETS valutare i requisiti di non commercialità, da determinare a loro volta in base alle previsioni dell'art. 79 del D.Lgs 117/2017.</li> </ul>
<p>L'obbligo di indicare in denominazione ETS è previsto anche per l'associazione che non si iscriverà al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilizzo obbligatorio dell'acronimo ETS nella denominazione dell'ente è riservato agli enti iscritti al RUNTS con la qualità di ETS, risultando per espressa previsione normativa un carattere distintivo dell'ente.</li> <li>• Lo stesso sarà possibile al perfezionamento della funzionalità del RUNTS. Al di fuori del perimetro ETS l'acronimo non sarà utilizzabile dagli enti, così come le altre denominazioni riservate agli ETS in relazione alla natura degli enti stessi (in linea generale, ODV e APS).</li> </ul>
<p>Per quanto riguarda la denominazione sociale: nel caso in cui un ente adegui lo statuto e inserisca la sigla "ETS", non deve fare comunicazione di variazione all'Agenzia delle Entrate. Corretto? Sarà un adempimento che andrà fatto quando sarà ufficialmente iscritto al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di adeguamento è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello di riferimento (AA7/6 per gli enti codificati ai fini IVA e AA5/6 per quelli dotati unicamente di codice fiscale) i dati la cui variazione ha effetto immediato. L'acronimo ETS diventerà utilizzabile unicamente a RUNTS completamente operativo. In quel momento si verificherà anche l'allineamento dei dati di natura fiscale.</li> </ul>
<p>Fondazione Onlus a oggi <b>senza personalità giuridica</b> anche se possiede patrimonio congruo dopo che ha rinunciato a chiederla alla Regione visti i tempi molto lunghi: è possibile avere chiarimenti sui tempi corretti e sull'iter corretto per l'iscrizione al RUNTS, variazione statuto e acquisizione della personalità giuridica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si premette che in linea generale, a causa della prevalenza dell'elemento patrimoniale, gli enti costituiti in forma di Fondazione devono essere dotati di personalità giuridica.</li> <li>• L'Ente, grazie alla qualifica di ONLUS prevista dal D.Lgs 460/1997 risulta iscritta all'anagrafe. Per tali enti il Decreto 106 relativo al funzionamento del RUNTS prevede la procedura di transizione determinata dall'art. 34 dello stesso decreto, con iscrizione su istanza dell'ente.</li> <li>• Se l'ente <b>non è al momento dotato di personalità giuridica</b> e intende acquisirla è necessaria la disponibilità di un fondo di dotazione pari ad almeno 30.000 €, che segue le regole previste dall'art. 22 del CTS.</li> <li>• L'adeguamento statutario in questo caso deve essere eseguito nella forma di atto pubblico redatto ai sensi dell'art. 2699 CC. Il Notaio rogante depositerà l'atto per l'iscrizione attivando la procedura per l'acquisizione diretta della personalità giuridica. Dall'iscrizione nel RUNTS (avente efficacia di natura costitutiva analogamente a quanto avviene per le società di capitali) l'ente sarà dotato di autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente limitazione della responsabilità e possibilità per i creditori di agire unicamente sul patrimonio dell'ente (fatte salve ovviamente le fattispecie di legge).</li> </ul>



Domanda	Risposta
<p>Si chiede conferma di quanto segue. Adeguare lo statuto entro il 31.3.2021 (salvo proroga) consente di usare le maggioranze della assemblea ordinaria. Dopo tale termine e comunque entro il termine di inizio di decorrenza del RUNTS, l'adeguamento statutario è sempre possibile però con le maggioranze della assemblea straordinaria. Giusto? Per le Onlus c'è qualche differenza o aspetto da considerare? L'adeguamento statutario va comunque fatto prima di chiedere l'iscrizione al RUNTS o, dopo il 31.03.2021, esiste un altro termine entro cui adeguare gli statuti?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adeguamento entro il termine di legge consente all'ente di deliberare con i quorum e le maggioranze semplificate previste dagli statuti vigenti per le assemblee ordinarie, ma limitatamente alle variazioni aventi carattere obbligatorio (sanatoria di clausole difformi dal D.Lgs 117/2017) o derogatorio (intervento in relazione a temi per cui il D.Lgs 117/2017 consente deroghe di natura statutaria). Per le variazioni di natura facoltativa adottate dall'ente sono comunque necessarie le maggioranze ed i quorum assembleari previsti per le decisioni di natura straordinaria.</li> <li>• La regolamentazione essenziale delle procedure di adeguamento è contenuta nelle Circolari 31/2018 e 13/2019 emanate dal MLPS.</li> <li>• Inoltre entro il termine sono di fatto garantite (così come dopo l'entrata in funzione del RUNTS per i soggetti accreditati come ETS) anche le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del CTS. La logica imporrebbe una validità delle stesse (improntate a salvaguardare la transizione) anche dopo il termine e prima dell'iscrizione nel RUNTS, ma ufficialmente non esistono al momento posizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<p>Fra i costi complessivi dell'ente sono compresi anche i costi figurativi dei volontari iscritti nell'apposito registro. Qual è la normativa di riferimento?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La normativa di riferimento per la valutazione dell'apporto dei volontari è rappresentata essenzialmente dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017. L'iscrizione obbligatoria nel registro di riferimento riguarda infatti i volontari che prestano attività in forma continuativa per l'ente, per i quali deve essere indicata sia la qualità (rispetto alle mansioni) sia la quantità di lavoro (in ore/giornate) prestata. Il valore della prestazione è da valutare rispetto ai CCNL di riferimento rispetto ad attività ed inquadramenti analoghi di personale dipendente.</li> <li>• Il costo figurativo è pari al valore della prestazione calcolato con le dinamiche di cui sopra, rispettose anche e soprattutto dei limiti fissati per gli ETS dall'art 8 del CTS.</li> </ul>
<p>Il ricevimento del 5x1000 dove va inserito in statuto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tratta di un contributo previsto dalla legge e riservato agli ETS in relazione a quanto determinato in particolare dall'art. 3 del D.Lgs 111/2017. Senza l'iscrizione nel RUNTS da parte dell'ente, quindi, lo stesso contributo in prospettiva non sarà più fruibile.</li> <li>• Non esiste una necessità di indicazione in statuto, quanto piuttosto l'opportunità, in presenza dei requisiti o anche solo in via eventuale, di prevedere a livello statutario che lo stesso, ove percepito, rientri nel novero delle entrate dell'ente che contribuiscono alla formazione del patrimonio, da destinare al conseguimento dello scopo di interesse generale.</li> <li>• La rendicontazione rimane obbligatoria e di essa deve essere dato atto da parte dell'organo amministrativo nella relazione di missione prevista dall'art. 13 del CTS come parte integrante del bilancio dell'ente.</li> </ul>
<p>Una ODV gestisce due scuole materne paritarie (ricevendo contributi ministeriali). L'attività è svolta nei confronti di soggetti che non sono soci dell'associazione, ma accolgono anche bambini di famiglie bisognose e bambini che hanno fatto domanda per gli asili comunali ma non hanno trovato posto e sono stati "dirottati" dal Comune in queste strutture. Tale associazione non ha più i requisiti per essere ODV ma diventerà ETS. L'associazione non ha scopo di lucro, reinvestendo tutto quello che è prodotto dall'attività e, logicamente, non sono distribuiti utili. L'attività scolastica, rientrando tra le attività di interesse generale, di cui art 5, si può considerare istituzionale (e quindi decommercializzata) oppure è esclusivamente di natura commerciale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In linea generale, per stessa definizione contenuta anche nella previgente L. 266/91, l'attività della ODV è orientata con prevalenza ai non associati, rivestendo inoltre la caratteristica di essere a favore della collettività con organizzazione prevalente della gestione dell'attività stessa attraverso l'impiego di volontari.</li> <li>• L'ODV, in presenza dei requisiti, diventa direttamente ETS attraverso l'iscrizione automatica nel RUNTS, mantenendo la qualifica di ODV e risultando conseguentemente iscritta nell'apposita sezione del RUNTS stesso.</li> <li>• Il requisito di assenza di scopo di lucro è elemento determinante per la qualifica di qualsiasi tipologia di ETS, in base alle previsioni contenute in particolare nell'art. 9 del CTS, insieme al divieto di distribuzione di utili, sia in forma diretta che indiretta.</li> <li>• Per la corretta qualificazione dell'ente proposto dal quesito occorre tuttavia tenere conto della struttura specifica e delle attività esercitate, oltre che delle modalità di svolgimento delle stesse. Anche in presenza di sole attività di interesse generale (qualificate dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017), infatti, sarà necessario valutare appunto le modalità di svolgimento (in base all'art. 79 del CTS) per determinare la natura commerciale o non commerciale delle entrate.</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Non mi è chiaro se la registrazione dello statuto modificato secondo normativa ETS sia soggetta ovvero esente da imposta di registro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il termine previsto per l'adeguamento finalizzato all'iscrizione nel Registro Nazionale sono di fatto garantite (così come dopo l'entrata in funzione del RUNTS per i soggetti accreditati come ETS) tutte le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del CTS, tra cui anche l'esenzione da imposta di registro per la registrazione dell'atto di adeguamento. La logica imporrebbe una validità delle stesse (orientate a salvaguardare la transizione ad ETS) anche dopo il termine e prima dell'iscrizione nel RUNTS, ma ufficialmente non esistono al momento posizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<p>Se un'attività secondaria di carattere commerciale diventa principale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se la rilevazione avviene prima dell'iscrizione al RUNTS l'ente potrebbe non maturare i requisiti per l'iscrizione.</li> <li>Se la situazione di commercialità prevalente si manifesta dopo l'iscrizione al RUNTS l'ente perde i requisiti per la qualifica di ETS non commerciale a decorrere dall'esercizio in cui l'evento si verifica.</li> <li>In base a quanto previsto in particolare dall'art. 89 del CTS, diventano necessari la strutturazione di un inventario redatto in base alle prescrizioni ordinarie per le imprese commerciali e la tenuta delle scritture contabili (da eseguire entro 3 mesi in deroga alle prescrizioni ordinarie) previste per le attività di natura commerciale. Il tutto come regolamentato dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017.</li> <li>Perse le agevolazioni fiscali connesse alla natura di ETS non commerciale, l'ente potrà verosimilmente valutare se, alternativamente, rimanere ETS ma di natura commerciale (con fiscalità conseguente), fuoriuscire dal perimetro ETS ovvero trasformarsi (al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs 112/2017) in impresa sociale, rimanendo iscritto nel RUNTS attraverso l'iscrizione nel Registro Imprese prevista per la stessa tipologia di ente.</li> </ul>
<p>Associazione culturale (no commerciale) con personalità giurica -iscritta da diversi anni al registro della prefettura- deve attendere la trasmigrazione dei dati da parte degli uffici senza far nulla? Se volesse variare lo statuto l'iscrizione al registro RUNTS compete al notaio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La personalità giurica è questione totalmente differente dalla qualifica di ETS e un aspetto non presuppone o vincola in alcun modo l'altro.</li> <li>La qualifica di ETS per i soggetti diversi da APS e ODV (per cui è prevista la trasmigrazione diretta) e non operanti in forma di ONLUS (caso nel quale è prevista la specifica procedura dell'art. 34 del Decreto 106/2020) avviene su base volontaria. A RUNTS operativo l'Ente dovrà valutare l'iscrizione tra gli ETS, al ricorrere dei requisiti specifici e, preventivamente, avere effettuato l'adeguamento statutario.</li> <li>La personalità giurica ottenuta attraverso il DPR 361/2000 presso la Prefettura viene sospesa e viene (al ricorrere dei requisiti specifici, cioè patrimonio dell'ente associativo superiore a 15.000 € e atto pubblico per l'adeguamento) attribuita all'ente la personalità giurica prevista dall'art. 22 del CTS (equivalente nei suoi effetti). All'eventuale cancellazione dell'ente dal RUNTS la stessa verrebbe riattivata. Ciò in forza dell'intervento apportato dal D.Lgs 105/2018 correttivo della riforma.</li> </ul>
<p>Ritenete compatibile col CTS uno statuto associativo nel quale i soci appartengano solo a determinati settori; ad esempio gli attuali CRAL che pescano la base associativa all'interno di singole aziende, magari pubbliche? Mi riferisco ad es. i dipendenti della ULSS o del Comune?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lo statuto, in relazione allo scopo da conseguire ed alle finalità non lucrative, oltre che in totale coerenza con la struttura dell'ente e le attività esercitate, può determinare i requisiti degli associati e la procedura specifica di ammissione.</li> <li>Tuttavia la determinazione dei requisiti e delle eventuali categorie di associati (per le quali lo statuto deve comunque evidenziare anche i caratteri distintivi) deve avvenire nel rispetto dei requisiti di democraticità previsti in particolare dall'art. 10 del Codice Civile.</li> </ul>
<p>Nel caso in cui vi sia la presenza di minori, come va regolamentato il diritto di voto? Sarebbe lecito prevedere il diritto di voto espresso da chi esercita la patria potestà?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Il diritto di voto in assemblea non è in generale esercitabile da parte degli associati minorenni. In particolare per la legislazione italiana lo stesso non rientra nell'esercizio della patria potestà.</b></li> <li>Diverso è per la partecipazione all'assemblea, consentita.</li> <li>La regolamentazione è riscontrabile anche nella Circolare ministeriale n 124/1998.</li> <li>Qualora la presenza di associati minori risultasse determinante nell'ente ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee, potrebbe essere valutabile da parte dell'ente l'inserimento di una clausola statutaria specificamente mirata all'assunzione della qualifica autonoma di associato da parte del genitore che esercita la patria potestà rispetto al minorenne associato.</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Si può nello statuto limitare il diritto di voto del socio al mancato versamento della quota associativa annuale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il diritto di voto è difficilmente limitabile dal punto di vista statutario, rientrando in generale tra i diritti ineludibili dell'associato. Una azione in tale direzione potrebbe aprire la strada a eventuali contestazioni in relazione alle dinamiche di limitazione attuate.</li> <li>• È possibile comunque che lo statuto preveda in capo all'associato moroso il manifestarsi di una causa di esclusione. L'esclusione dovrebbe essere deliberata dall'organo sociale competente in esecuzione di una specifica procedura statutaria che consenta comunque il diritto di opposizione, funzionante in base a previsioni coerenti con l'art. 25 del D.Lgs 117/2017.</li> <li>• Ciò anche nel rispetto dei criteri di democraticità dettati in particolare dall'art. 10 del Codice Civile.</li> </ul>
<p>Riguardo al patrimonio devo inserire il totale ad oggi o solo quello dal nuovo statuto in poi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non esiste in generale alcuna previsione di legge che obblighi a un intervento statutario mirato alla definizione del patrimonio iniziale.</li> <li>• Tuttavia, soprattutto in caso di volontà dell'ente di acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017, è comunque opportuno che lo statuto identifichi le modalità di formazione e gestione del patrimonio dell'ente, individuando la tipologia delle entrate e i meccanismi di formazione e di devoluzione allo scioglimento dell'ente, in modo coerente con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017.</li> <li>• In caso di attribuzione della personalità giuridica, è inoltre opportuna l'identificazione di un fondo di dotazione iniziale congruo rispetto alle previsioni dell'art. 22 del CTS (15.000 € per gli enti di natura associativa e 30.000 € per le fondazioni).</li> </ul>
<p>Associazione costituita verbalmente oltre 30 anni fa... come ci si comporta?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La costituzione dell'ente in forma verbale appare non coerente con le previsioni in materia di ETS, con espresso riferimento alla maturazione dei requisiti per l'iscrizione del RUNTS.</li> <li>• Nel caso specifico potrebbe essere valida la strutturazione di un atto costitutivo di natura cognitiva, che dia atto dell'esistenza e della storia dell'ente e ne tracci tutte le caratteristiche strutturali adottando uno statuto conforme al D.Lgs 117/2017 nell'ottica dell'iscrizione al RUNTS e dell'ottenimento della qualifica di ETS. La forma dell'atto dovrebbe essere quella ordinariamente prevista per l'adeguamento (scrittura privata registrata ovvero atto pubblico in caso di attribuzione della personalità giuridica).</li> </ul>
<p>Ho necessità di trasformare un'associazione in APS, posso aggiungere direttamente nella denominazione sia APS che ETS o devo procedere in due step?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La trasformazione dell'ente in APS deve avvenire in base alle caratteristiche peculiari, comunque rispettose delle previsioni specifiche per la particolare forma giuridica contenute nel D.Lgs 117/2017.</li> <li>• L'acronimo APS identificativo della tipologia di ente e avente carattere distintivo dovrà essere utilizzato dal momento dell'efficacia della trasformazione. L'ente trasformato, che dovrebbe comunque possedere già i requisiti strutturali e statutari validi per l'iscrizione nel RUNTS nell'apposita categoria (essendo decorso il termine del 3.8.2017, data di pubblicazione del CTS) non sembrerebbe necessitare dell'iscrizione nei registri provinciali attuali delle APS (si ritiene comunque di segnalare alcuni comportamenti difforni nella prassi). All'entrata in funzione del RUNTS l'ente trasmigrerà direttamente nell'apposita sezione del Registro, in base alle previsioni del Decreto 106/2020.</li> <li>• L'utilizzo dell'acronimo ETS risulta invece subordinato in ogni caso all'iscrizione nel RUNTS e, nel caso specifico delle ODV e delle APS, dovrebbe, allo stato attuale delle interpretazioni, essere assorbito dalla stessa qualifica dell'ente rispetto alla sua stessa natura (per la collocazione delle APS è prevista una apposita sezione del RUNTS).</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Associazione sportiva dilettantistica (aderente al CONI), con volume di sponsorizzazioni annue non marginale: è opportuno che rimanga ASD e non acquisisca la qualifica di APS (ferma restando l'opportunità di porre le condizioni per acquisizione personalità giuridica)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le ASD di fatto possono scegliere liberamente se continuare a funzionare godendo delle agevolazioni previste dall'art. 90 della L 289/2002 ovvero se, esercitando in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale rientranti nell'art. 5 lettera t) del D.Lgs 117/2017, qualificarsi come ETS.</li> <li>• La qualifica di APS può essere possibile al ricorrere dei requisiti previsti in via specifica per la forma dallo stesso D.Lgs 117/2017</li> <li>• L'attività esercitata, sia rispetto ai requisiti qualitativi (previsti dagli art. 5 e 6 del CTS) sia in relazione agli elementi quantitativi, deve essere valutata anche successivamente all'iscrizione nel RUNTS sulla base delle previsioni dell'art. 79, tenendo anche nel dovuto conto le entrate generate dalle sponsorizzazioni.</li> <li>• L'acquisizione della eventuale personalità giuridica segue invece le regole generali dettate dall'art. 22 del CTS.</li> </ul>
<p>Mi è sembrato di capire che le APS subiranno automaticamente la trasmigrazione nel RUNTS e successivamente chi non ha lo statuto in regola può essere richiamato all'adeguamento. Quindi potrei aspettare la trasmigrazione e questo richiamo per adeguare lo statuto. È corretta questa lettura?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le APS e le ODV iscritte nei relativi registri, in base alle previsioni del Decreto 106/2020, trasmigreranno direttamente nelle rispettive sezioni del RUNTS. La posizione dell'ente verrà quindi cancellata dal registro attuale e in assoluta continuità iscritta tra gli ETS.</li> <li>• La valutazione dell'adeguatezza dell'impianto statutario seguirà le regole stabilite in particolare nella Circolare 13/2019 del MLPS, successivamente all'iscrizione nel Registro Nazionale. Sarà in particolare facoltà dell'autorità preposta segnalare eventuali difformità statutarie o strutturali rispetto alla qualifica di ETS, invitando l'ente ad adeguarsi.</li> <li>• L'eventuale adeguamento dello statuto in questa fase ovviamente precluderebbe le agevolazioni previste per l'adeguamento tempestivo entro il termine di legge.</li> </ul>
<p>Se nel precedente statuto è prevista una durata determinata, in sede di modifica può essere inserita una durata indeterminata?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La modifica della durata rientra tra le variazioni apportabili allo statuto in sede di adeguamento e appare catalogabile tra le variazioni a carattere derogatorio, per cui entro il termine di legge è adottabile la delibera con procedura semplificata.</li> </ul>
<p>Considerato che i libri non prevedono un obbligo di vidimazione, possono essere tenuti in modo informatizzato?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'obbligo di tenuta dei libri degli organi sociali è sancito direttamente dall'articolo 15 del D.Lgs 117/2017, ed è necessario che lo statuto individui (in aggiunta a quelli previsti dalla legge) quali sono i libri di cui è obbligatoria la gestione.</li> <li>• In ogni caso non è previsto (salvo diverse disposizioni statutarie, comunque legittime) l'obbligo di vidimazione, tuttavia per certi versi consigliabile per garantire la certezza della gestione cronologica.</li> <li>• La tenuta dei libri in forma informatizzata deve comunque garantire la correttezza delle trascrizioni, la cronologia e la sottoscrizione da parte dei soggetti tenuti alla stessa. Si suggerisce quindi la tenuta dei libri informatizzati con sottoscrizione digitale e apposizione delle relative marche temporali.</li> <li>• Il tutto anche per garantire la tutela dei diritti degli associati rispetto alla verifica degli stessi libri (testimonianza della vita associativa e unico documento opponibile in giudizio), stabilita ai sensi del c. 3 dello stesso art. 15 del CTS.</li> </ul>
<p>SI chiede quali siano le maggioranze necessarie per l'approvazione del nuovo statuto di associazione che non si iscriverà al RUNTS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al di fuori del perimetro degli ETS gli atti di variazione statutaria seguono le regole ordinarie previste dal Libro Primo del Codice Civile e dagli statuti degli enti stessi, anche riguardo a quorum e maggioranze.</li> <li>• Infatti le maggioranze e le procedure semplificate previste per l'adeguamento necessario per l'iscrizione al RUNTS si riferiscono unicamente agli atti posti in essere con tale finalità (l'acquisizione della conformità statutaria alle disposizioni del D.Lgs 117/2017).</li> </ul>



Domanda	Risposta
<p>Il verbale e il relativo statuto adeguato alla nuova normativa, devono essere poi registrati presso l’Agenzia delle Entrate? È necessario l’intervento di un Notaio? se sì in quali casi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La forma di atto pubblico è prevista come obbligo unicamente per gli enti già dotati di personalità giuridica ottenuta in base al DPR 361/2000 o che intendono acquisirla attraverso la procedura prevista dall’art. 22 del CTS.</li> <li>• Esiste un altro caso per cui in base all’interpretazione dottrinale sarebbe dovuta la forma di atto pubblico, rappresentato da enti che, anche senza essere dotati di personalità giuridica, hanno per scelta redatto l’atto costitutivo e le successive variazioni in forma di atto pubblico. Tuttavia la norma letteralmente interpretata sembrerebbe anche in questo caso ammettere come valida la forma della scrittura registrata (in assenza di personalità giuridica in capo all’ente).</li> </ul>
<p>Quali maggioranze approvano i regolamenti interni?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La legge in realtà non stabilisce regole inderogabili in materia, pur tracciando con le previsioni contenute nell’art. 25 del CTS specifiche competenze, a cui fare riferimento per qualificare la delibera.</li> <li>• L’approvazione dei regolamenti interni che determinano alcuni aspetti del funzionamento dell’ente è normalmente approvata dall’assemblea in sede ordinaria, con modalità e quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto vigente (eventualmente anche qualificati, per espressa previsione rispetto alla delibera in questione). La disposizione come si diceva è comunque derogabile, sempre attraverso una precisa clausola statutaria.</li> <li>• Potrebbe per esempio essere anche ipotizzabile un regolamento specifico da considerare (dietro espressa previsione dell’atto costitutivo in tal senso) parte integrante dello statuto. In tale caso la variazione del regolamento seguirebbe le regole previste dallo stesso statuto per le assemblee straordinaria, costituendo a tutti gli effetti variazione dell’atto costitutivo.</li> <li>• Pur con qualche dubbio dottrinale in merito, la competenza potrebbe essere assegnata dall’atto costitutivo al consiglio direttivo, in presenza di un regolamento che non vada nella sostanza a limitare il potere dell’assemblea. In tal caso sarebbe tuttavia opportuna almeno una ratifica assembleare preceduta da un parere positivo dell’organo di controllo (se nominato), al fine di prevenire eventuali contestazioni.</li> </ul>
<p>Una società di mutuo soccorso svolge sia l’attività di assistenza/integrazione sanitaria nei confronti dei propri soci, in forma indiretta, tramite un’altra società di mutuo soccorso, sia la concessione ai propri associati del godimento di alloggi di sua proprietà, dietro pagamento di affitto di modico importo, molto inferiori rispetto a quelli di mercato, per soddisfare bisogni residenziali dei propri soci che ne abbiano necessità e dietro verifica delle effettive necessità degli stessi. Tale ultima attività è prevalente in termini di ricavi rispetto a quella di integrazione sanitaria. Potrebbe la Società di Mutuo soccorso avere i requisiti per essere iscritta al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la valutazione inerente la potenziale commercialità dell’ente serve in ogni caso effettuare (anche successivamente all’avvenuta iscrizione nel RUNTS) le valutazioni previste in particolare dai commi 2 e 3 dell’art. 79 del D.Lgs 117/2017, oltre che quella prevista dal comma 5 dello stesso articolo. La stessa valutazione, in base a una lettura restrittiva della portata dell’articolo 79 stesso, risulterebbe duplice in capo all’ente, riguardando in ogni caso le attività svolte.</li> <li>• Per la corretta considerazione in relazione alla prevalenza a mio parere è necessario partire dalla corretta contabilizzazione di entrate e costi afferenti le singole tipologie di attività, da suddividere essenzialmente in:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di interesse generale (rientranti nell’elenco di cui all’art. 5 del CTS) svolte con modalità non commerciali;</li> <li>- Attività di interesse generale svolte con modalità commerciali;</li> <li>- Attività diverse (previste dalla art. 6 del CTS) per cui la legge presume in generale la commercialità.</li> </ul> </li> <li>• Verificata, oltre alla prevalenza, la presenza degli altri requisiti di legge, la società di mutuo soccorso potrebbe optare per la classificazione tra gli ETS (avendone quindi il titolo) e procedere all’iscrizione nel RUNTS.</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Lo statuto adeguato e approvato dall'assemblea deve essere registrato all'agenzia entrate? è possibile farlo senza avvalersi di notaio? ci vogliono firme autenticate da notaio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli atti inerenti variazioni statutarie finalizzate all'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 è in linea generale necessaria la sola registrazione, da effettuare presso l'Agenzia delle Entrate con esenzione da imposte (come prevista dall'art. 82 del CTS) garantita se l'adeguamento avviene entro il termine di legge. Non è necessaria in questo caso l'autentica delle firme ed è consigliabile la presenza di un elenco dei partecipanti.</li> <li>• La forma di atto pubblico è prevista come obbligatoria unicamente per gli enti già dotati di personalità giuridica ottenuta in base al DPR 361/2000 o che intendono acquisirla attraverso la procedura prevista dall'art. 22 del CTS.</li> <li>• Per la dottrina potrebbe risultare dovuta la forma di atto pubblico in caso di atto costitutivo e precedenti sue variazioni adottate con la stessa forma anche al di fuori degli obblighi di legge. Tuttavia la norma nel suo tenore letterale sembrerebbe anche in questo caso ammettere come valida la forma della scrittura registrata (in assenza di personalità giuridica in capo all'ente).</li> </ul>
<p>Nomina Organo di controllo in APS che ha già adeguato lo statuto: il computo dei 2 esercizi consecutivi per la verifica del superamento della soglia de considerare i dati del bilancio 2018-19 o 2019-2020?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recentemente, la Nota 11560 e la precedente pubblicazione del Decreto n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno aperto la fase operativa del Registro Unico Nazionale.</li> <li>• L'interpretazione ministeriale, rispondendo a un quesito concernente "il termine iniziale dal quale parte il "periodo di osservazione" ("due esercizi consecutivi") avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs 117/2017, ha evidenziato come dal punto di vista metodologico debba essere osservata l'ipotesi già esplicitata nel documento n. 12604/2017, secondo il quale sono da considerare immediatamente applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, le norme che non presentino un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.</li> <li>• Per questo, sposando il meccanismo, le previsioni in tema di controllo e revisione degli ETS, direttamente derivanti dagli articoli 30 e 31, dovrebbero essere considerate inerenti all'organizzazione interna degli ETS, ed in quanto tali direttamente applicabili.</li> <li>• Ciò non risultando condizionate né all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale né a provvedimenti attuativi di sorta.</li> <li>• Questo porta il ministero ad affermare l'ipotesi di un periodo di osservazione (finalizzato a determinare gli eventuali obblighi di nomina dell'ETS, anche solo potenziale) determinabile a partire dall'esercizio 2018, primo successivo all'entrata in vigore della norma generale.</li> <li>• In questo modo, secondo la nota ministeriale, la valutazione dei presupposti dimensionali si consolida con riferimento ai dati consuntivi derivanti dai bilanci relativi agli anni 2018 e 2019 (nella chiara ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare). Il tutto, comunque, al di fuori di previsioni sanzionatorie di fatto non contemplate dal D.Lgs 117/2017 in caso di mancata nomina nel periodo antecedente l'entrata in funzione del registro Unico Nazionale.</li> <li>• Il che, nella pratica operativa, sposterebbe di fatto all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 il vero termine per la nomina, almeno nella maggior parte dei casi.</li> </ul>
<p>Una ASD che è anche Onlus, che vuole solo continuare ad usufruire della 398/91 è soggetta a qualche comunicazione se non vuole più avere la doppia qualifica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso specifico, optando per continuare a funzionare con le agevolazioni previste dall'art. 90 della L 289/2002 (tra cui la potenziale applicazione del regime previsto dalla L 398/91), la ASD non sembrerebbe soggetta ad alcuna comunicazione obbligatoria.</li> <li>• Tuttavia la stessa, a RUNTS operativo e D.Lgs 460/1997 abrogato, non conserverebbe una doppia qualifica venendo necessariamente a cessare quella di ONLUS.</li> <li>• Ciò in ragione della procedura prevista dall'art. 34 del Decreto 106/2020 per le ONLUS iscritte nella relativa anagrafe.</li> <li>• Tuttavia, spostando l'attenzione sulla perdita della qualifica di ONLUS (che avverrebbe con la mancata iscrizione nel RUNTS all'abrogazione del D. Lgs 460/1997 sancita dall'art. 104 del CTS), l'ente potrebbe opportunamente valutare l'eventuale configurazione di meccanismi devolutivi del patrimonio maturato durante il godimento dell'agevolazione connessa allo status di ONLUS, con tassazione conseguente. La posizione dell'Agenzia delle Entrate (manifestata specialmente con la risoluzione n 59E del 2007 e ribadita recentemente con la risposta ad interpellato 489/2020) sembrerebbe confermare questa tesi.</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Quali saranno le ONLUS che passeranno di diritto al Registro Unico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La trasmigrazione diretta in base ai meccanismi previsti dal Decreto 106/2020 sembrerebbe riguardare unicamente le ONLUS costituite in forma di APS ovvero ODV, che verranno d'ufficio cancellate dagli attuali registri ed iscritte nelle apposite sezioni del RUNTS, seguendo la traccia disegnata dall'articolo 48 del D.Lgs 117/2017.</li> <li>• Per le altre tipologie di enti funzionanti in forma di ONLUS, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal possesso dell'autonomia patrimoniale perfetta (garantita dalla personalità giuridica eventualmente acquisita in base alle previsioni del DPR 361/2000), il Decreto 106 prevede la procedura specifica contemplata dall'articolo 34 della stessa norma.</li> <li>• Effettuata la pubblicazione dell'elenco delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà infatti la stessa ONLUS a manifestare la propria volontà di iscrizione con apposita istanza da presentare al RUNTS competente per territorio rispetto alla sede dell'ente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale, indicando la sezione di riferimento. I requisiti verranno valutati successivamente all'avvenuta presentazione e sarà facoltà dell'ufficio attivarsi per sanare eventuali difformità di natura strutturale o statutaria.</li> </ul>
<p>Cosa fare per iscrizione al RUNTS dopo aver fatto adeguamento?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La procedura di iscrizione (in ogni caso telematica) varierà in base alla tipologia di ente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ODV e APS verranno iscritte d'ufficio previa cancellazione dagli attuali registri nel RUNTS, nelle relative sezioni</li> <li>- Le ONLUS dovranno iscriversi con la procedura volontaria prevista dall'art. 34 del Decreto 106/2020</li> <li>- Gli altri enti dovranno presentare una istanza volontaria di iscrizione, presentando una struttura ed uno statuto adeguato alle previsioni del D.Lgs 117/2017 oltre che conforme alla natura giuridica scelta.</li> </ul> </li> <li>• In particolare gli Enti non Commerciali che si costituissero prima dell'entrata in funzione del RUNTS dovrebbero comunque attenersi alle previsioni del D.Lgs 117/2017, già in vigore dal 3.8.2017.</li> </ul>
<p>Una Fondazione con la qualifica di Onlus, regolarmente iscritta nella relativa anagrafe, non ha mai ricevuto nessuna notifica. Tuttavia da 2 anni non risulta più nell'elenco che si vede online dell'Anagrafe delle Onlus. Che problemi potrebbero esserci per l'iscrizione al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il caso specifico dovrebbe essere valutato rispetto alle sue peculiarità.</li> <li>• In generale si può affermare che la cancellazione d'ufficio dall'anagrafe delle ONLUS prevede la necessaria notifica del provvedimento all'ente.</li> <li>• Tralasciando il caso del mero disguido e comunque in presenza dei requisiti previsti dal D.Lgs 117/2017, le problematiche per l'iscrizione nel RUNTS potrebbero a mio parere unicamente riguardare la necessità di utilizzare una procedura volontaria diversa da quella prevista per le ONLUS iscritte nell'anagrafe e prevista dall'art. 34 del Decreto 106, ricadendo quindi nelle prescrizioni previste dallo stesso decreto per gli enti diversi da ODV, APS e ONLUS.</li> <li>• Si consiglia tuttavia di presentare per tempo una specifica richiesta di chiarimenti al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la problematica e sanare per tempo le eventuali irregolarità che dovessero emergere.</li> </ul>
<p>Le associazioni non riconosciute che non appartengono alle 3 (APS, ODV, ONLUS) possono non adeguarsi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In teoria l'adeguamento obbligatorio dovrebbe riguardare le categorie evidenziate dal quesito, ma nella pratica coinvolge anche gli enti che necessitano di conformare il proprio statuto alle previsioni normative del Terzo Settore. Piuttosto per le tre categorie segnalate si presenta l'opportunità di effettuare l'adeguamento entro il termine di legge, subordinando eventualmente l'efficacia dello statuto adottato alla successiva iscrizione (il caso tipico è quello delle ONLUS).</li> <li>• Si ritiene nella pratica molto difficile la manifestazione del caso di un ente che, optando per l'iscrizione nel RUNTS e l'ottenimento della qualifica di ETS, sia già dotato di uno statuto adeguato alle previsioni del D.Lgs 117/2017 (non fosse altro che per l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione).</li> <li>• Nella pratica quindi la necessità di adeguamento dovrebbe interessare tutti gli enti che intendono assumere la qualifica di ETS, iscriversi nel RUNTS e godere conseguentemente delle agevolazioni fiscali, arrivando a coinvolgere (non dal punto di vista dell'obbligo di legge ma da quello dell'opportunità di corretto funzionamento) spesso anche enti che decidono di continuare ad operare al di fuori del perimetro degli ETS.</li> <li>• Il fatto che l'ente sia o no riconosciuto, e quindi dotato di personalità giuridica, generalmente non rileva ai fini della verifica dell'obbligo di adeguamento statutario</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Una associazione APS ha già modificato lo statuto adeguandosi ai nuovi schemi proposti. Tuttavia alla luce di approfondimenti della normativa si ritiene opportuno e consigliabile variare ulteriormente lo statuto modificato con riferimento alle attività di interesse generali ma soprattutto a quelle diverse e commerciali. È possibile convocare nuovamente l'assemblea con i quorum semplificati ed usufruendo delle agevolazioni fiscali per tassa di registro e bollo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il secondo adeguamento avviene entro il termine di legge si ritiene in generale possibile comunque la fruizione delle semplificazioni previste dalla norma.</li> <li>• Il tutto nel rispetto della distinzione che le Circolari esplicative emanate dal MLPS (e segnatamente la 31/2018 e la 13/2019) hanno effettuato rispetto alla tipologia di adeguamento, differenziando l'adozione di clausole di natura obbligatoria o derogatoria (modificabili con i quorum semplificati) e l'adozione di clausole di natura facoltativa (per cui sono necessari i quorum ordinari anche entro il termine di legge).</li> <li>• Al di fuori del termine che la legge prevede per l'adeguamento statutario, la modifica segue le regole previste dagli statuti vigenti per le assemblee di natura straordinaria (tra cui rientra il caso delle modifiche all'atto costitutivo dell'ente).</li> </ul>
<p>Ma la approvazione dei bilanci non è stata estesa a tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In tema di semplificazioni assembleari la norma attuale sembrerebbe, per il suo tenore letterale, limitare l'adozione delle delibere con modalità "a distanza" per gli enti qualificabili come ETS anche in assenza di specifica previsione statutaria al 31 marzo 2021. Ciò in forza del fatto che l'estensione del termine al 31 luglio 2021 (decretata con il provvedimento di conversione del decreto "mille proroghe" DL 183/2020) è stata attuata apportando una specifica modifica all'art. 106 del DL 18/2020, che al comma 8 bis prevede l'applicazione della deroga alle associazioni e fondazioni "diverse da quelle funzionanti ai sensi del D.Lgs 117/2017". Gli enti qualificabili come ETS hanno goduto della medesima agevolazione in forza della previsione contenuta negli articoli 35 e 73 dello stesso DL 18/2020, al momento non modificati dalla normativa attuale.</li> <li>• È tuttavia ovvio pensare, data la situazione di emergenza attuale, alla logica necessità di intervento relativamente all'estensione della facoltà a tutti gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro qualificazione (comunque oggi solo potenziale non risultando ancora funzionante il Registro) come ETS.</li> </ul>
<p>Una fondazione di partecipazione il cui unico fondatore è un ente pubblico può iscriversi al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fattispecie proposta non dovrebbe proprio riguardare un ente iscrivibile nel RUNTS.</li> <li>• In base alla previsione espressa contenuta nell'articolo 4 del D.Lgs 117/2017, infatti, "non sono qualificabili come Enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32."</li> <li>• Nel caso specifico dunque, per la verifica in capo all'ente non commerciale dei requisiti di iscrizione ai sensi del D.Lgs 117/2017, occorrerebbe valutare l'effettivo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento da parte dell'ente pubblico sulla fondazione.</li> <li>• In questa direzione, l'esistenza di una fondazione di tipo partecipativo sembrerebbe lasciare supporre il funzionamento di un organo di natura assembleare dove l'ente pubblico sembrerebbe poter esprimere la totalità dei voti, manifestando quindi il requisito di esclusione previsto dall'articolo 4 del CTS.</li> </ul>
<p>Una APS costituita nel febbraio 2021 e quindi non iscritta nei registri provinciali potrà iscriversi direttamente nella sezione delle APS anche se non è decorso un anno dalla costituzione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allo stato attuale della riforma sembrerebbe possibile l'iscrizione nella sezione specifica del RUNTS, che dovrebbe avvenire su base volontaria, in assenza di iscrizione nel Registro provinciale e quindi non risultando applicabile la procedura automatica prevista per le APS dal Decreto 106/2020, con istanza telematica da inoltrare con le specifiche previste all'ufficio del RUNTS territorialmente competente su base provinciale rispetto alla sede dell'ente.</li> <li>• In ogni caso, gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 (data di pubblicazione del D.Lgs 117/2017) dovrebbero già essere sin dalla costituzione dotati dei requisiti strutturali e statutari validi per l'iscrizione nel RUNTS, anche se ovviamente successiva rispetto alla costituzione stessa.</li> </ul>



Domanda	Risposta
<p>Quale può essere il motivo che rende conveniente ad una associazione decidere di non adeguare il proprio statuto e quindi di non iscriversi al RUNTS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essenzialmente si ritiene che la scelta nella direzione proposta (operare al di fuori del perimetro ETS) possa essere influenzata da ragioni di ordine strutturale (rispetto al funzionamento dell'ente ed alle attività esercitate per il conseguimento dello scopo, comunque necessariamente non lucrativo in base al Libro Primo del Codice Civile) e, in qualche misura, fiscali.</li> <li>• Se le entrate dell'ente fossero ad esempio costituite unicamente da quote associative ed erogazioni liberali, le stesse non costituirebbero comunque materia imponibile. Inoltre, anche in presenza di entrate commerciali non prevalenti (al ricorrere delle condizioni di legge) potrebbe risultare ai fini dell'imposizione diretta fruibile il regime forfettario previsto dall'articolo 145 del TUIR.</li> <li>• In ogni caso, non esisterebbero per l'ente agevolazioni fiscali di sorta, escludendo dalle stesse anche gli eventuali donatori. Inoltre, alcune forme di finanziamento riservate dalla riforma agli ETS (ad esempio il 5 per mille dell'IRPEF) risulterebbero precluse.</li> </ul>
<p>Per potersi iscriversi al RUNTS è necessario essere iscritti anche in Camera di Commercio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'iscrizione nel RUNTS è riservata dal D.Lgs 117/2017 agli ETS che, per definizione, esercitano in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale non in forma di impresa commerciale.</li> <li>• L'eccezione è rappresentata essenzialmente dalla particolare categoria di ETS costituiti in forma di Impresa Sociale, per i quali l'iscrizione obbligatoria nel Registro Imprese assolve anche gli obblighi pubblicitari previsti dal RUNTS.</li> <li>• Ciò in base alle previsioni contenute negli articoli 45 e seguenti del D.Lgs 117/2017 ed in linea con le disposizioni attuative del Decreto 106/2020.</li> </ul>
<p>Siamo una decina di professionisti commercialisti ed abbiamo costituito un'associazione culturale che organizza piccoli corsi gratuiti professionali per noi stessi e fa poco altro. Cosa conviene fare? Mi verrebbe da dire che conviene rimanere fuori dal RUNTS, non adeguare lo statuto in quanto non ci serve e continuare così. In sostanza non fare nulla. Conferma?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'obbligo di adeguamento investe genericamente tutti i soggetti che intendono adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e, conseguentemente, assumere la qualifica di ETS con l'iscrizione al RUNTS.</li> <li>• La scelta di operare al di fuori del perimetro ETS può risultare comunque praticabile, dovendo comunque essere valutata alla luce delle implicazioni di natura strutturale (il concreto funzionamento dell'ente e le modalità di svolgimento delle attività previste statutariamente per il conseguimento dello scopo, comunque necessariamente non lucrativo in base al Libro Primo del Codice Civile).</li> <li>• Dal punto di vista fiscale le entrate dovrebbero comunque essere valutate rispetto alla loro entità e qualità, tenendo conto del fatto che quote associative ed erogazioni liberali (ancorché di fatto non deducibili al di fuori del perimetro ETS) non rappresenterebbero comunque materia imponibile ai fini delle imposte dirette pur venendo a mancare le agevolazioni fiscali. Eventuali entrate commerciali non prevalenti (al ricorrere delle condizioni di legge) potrebbero comunque essere trattate con il regime forfettario previsto dall'articolo 145 del TUIR.</li> <li>• Mi permetto comunque di segnalare, vista la specificità della norma, l'opportunità di valutare in ogni caso eventuali variazioni allo statuto in modo da finalizzare correttamente l'attività dell'ente e la sua struttura al conseguimento dello scopo, anche al di fuori del Registro Unico Nazionale.</li> </ul>
<p>La SOMS può rimanere fuori dal runts senza dover devolvere il suo Patrimonio sociale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allo stato attuale della normativa di carattere fiscale i meccanismi devolutivi del patrimonio dovrebbero investire potenzialmente solo gli enti funzionanti nella forma fiscale di ONLUS (regolamentata dal D.Lgs 460/1997) che non dovessero effettuare l'adeguamento e la successiva iscrizione nel RUNTS attuando la procedura prevista dall'articolo 34 del Decreto 106/2020, con potenziale esclusione delle Società Operative di Mutuo Soccorso (SOMS).</li> <li>• Ciò a causa del fatto che, in caso di mancata iscrizione nel registro Nazionale, all'abrogazione effettiva del D.Lgs 460/1997 di riferimento per le ONLUS tali enti perderebbero il loro status e, in base alle previsioni dello stesso decreto, le relative agevolazioni di natura fiscale.</li> <li>• Come confermato anche dalla Circolare 18/2018 dell'Agenzia delle Entrate (paragrafo 7.2) in tema di ASD i meccanismi devolutivi del patrimonio e la conseguente tassazione diretta ed indiretta dovrebbero infatti risultare collegati alla perdita della qualifica che ha generato il diritto alle agevolazioni di natura fiscale godute dall'ente.</li> </ul>

Domanda	Risposta
<p>Chiedo chiarimenti in merito ad una Associazione Culturale, attualmente non Aps e con Regime 398/91. L'Oggetto principale è la Promozione della cultura musicale che viene perseguita mediante l'Organizzazione di concerti aperti al pubblico.</p> <p>Alla luce della riforma ETS si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per quale Sezione del Registro si ritiene debba procedersi con le modifiche statutarie ?</li> <li>2. Tali attività di organizzazione concerti, in considerazione del fatto che sono effettuate in prevalenza a favore di terzi non Associati, sono da ricomprendersi tra le attività di natura commerciale e quindi ne inibiscono l'iscrizione al RUNTS?</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La scelta della sezione di riferimento del RUNTS dipende dalle caratteristiche strutturali dell'ente. Nel caso specifico la promozione della cultura musicale appare rientrare (nella sua definizione generale) tra le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017. Tuttavia, l'organizzazione di eventi a pagamento aperti al pubblico risulta, sia per definizione che rispetto alle modalità di esercizio, una "attività diversa" definibile in base all'art. 6 come commerciale, con trattamento fiscale conseguente.</li> <li>• Diverso il caso dell'organizzazione di eventi a favore degli associati, che in presenza della prevalenza dell'elemento relativo alla promozione sociale potrebbe qualificare l'ente come APS, portando alla decommercializzazione delle entrate per le previsioni contenute in particolare negli articoli 85 e 86 del CTS.</li> <li>• In relazione ai limiti posti dalla legge rispetto alle attività diverse, il loro superamento porterebbe alla qualificazione dell'ente come ETS commerciale, o addirittura alla potenziale fuoriuscita dello stesso dal perimetro ETS, potendo arrivare a precluderne di fatto anche la stessa iscrizione iniziale nel RUNTS.</li> </ul>
<p>È possibile inserire nello Statuto che i soci perdono il diritto di voto se non versano la quota associativa annuale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ritiene maggiormente legittima una previsione statutaria che stabilisca in capo all'associato moroso il configurarsi di una causa di esclusione, gestendone anche la relativa competenza deliberativa e la procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.</li> <li>• La procedura di esclusione dell'associato, nel rispetto della democraticità dell'ente, dovrebbe garantire comunque allo stesso la notifica del provvedimento adottato salvaguardandone anche il diritto all'opposizione, sancito in linea generale dal diritto societario e ribadito dalle previsioni in materia di terzo settore.</li> </ul>

# RATIO NONPROFIT

Abbonati subito

Il trimestrale dedicato a tutti gli enti non commerciali



**Trimestrale specializzato** dedicato agli aspetti fiscali, amministrativi e del lavoro di Enti del Terzo Settore, quali Onlus, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato e associazioni sportive, con particolare attenzione agli aspetti della riforma del terzo settore.

**Rubrica "ABC del Nonprofit"** ideale per guidare gli amministratori degli enti a una corretta gestione amministrativa.

Spedizione postale della rivista, archivi e ricerca on line, **newsletter** e-mail integrative.